



**LaBoUR & Law Issues**  
Rights | Identity | Rules | Equality

**L'obsolescenza dell'art. 603-*bis* c.p.  
e le nuove forme di sfruttamento lavorativo**

**VALERIA TORRE**  
Università degli Studi di Foggia

**vol. 6, no. 2, 2020**

ISSN: 2421-2695





## L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo

**VALERIA TORRE**

Università degli Studi di Foggia  
Professoressa Associata di Diritto Penale  
valeria.torre@unifg.it

---

### ABSTRACT

---

Article 603-bis of the Criminal Code describes the case of exploitation of labour through the so-called indices of exploitation. The use of this innovative contextual typification technique has application limits, since the indices almost exclusively refer to regulatory parameters typical of subordinate labour. A rigid application of these indices therefore risks excluding from criminal protection forms of degradation of work now widespread in various production contexts, when formally the work is not attributable to the case of subordination.

In order to overcome this possible gap in protection, there are two alternatives: either disregard the indices with respect to these new forms of exploitation, or assimilate platform work to subordinate work. However, while it is impracticable, from several points of view, to renounce the indices of exploitation, given the low selective capacity of the typical fact referred to in Article 603-bis of the Criminal Code, the possibility of equating platform work with subordination seems less problematic.

Even if the highlighted obstacles were to be considered surmountable by way of interpretation, further difficulties arise with respect to the multifaceted structure of the global enterprise, where it is increasingly difficult to identify a decision-making centre. This obviously poses problems for the attribution of liability, in view of the fact that there is no regulation of criminal liability in groups of companies and no independent criminal case for those who knowingly benefit from degraded work.

**Keywords:** forced labour; criminal provision; exploitation; digital platforms; corporate crime.

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/11984>

---

## **L'obsolescenza dell'art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo**

SOMMARIO: 1. L'art. 603-bis c.p. nel prisma dello sfruttamento lavorativo. 2. L'art. 603 bis c.p.: incertezze politiche e deficit di determinatezza. 3. Le forme di sfruttamento lavorativo riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 603-bis c.p. 4. Lo sfruttamento lavorativo oltre gli indici. 5. Le persistenti difficoltà a perseguire penalmente il lavoro atipico.

### **1. L'art. 603-bis c.p. nel prisma dello sfruttamento lavorativo**

Il caporalato e lo sfruttamento lavorativo sono fenomeni che si è soliti collocare nell'ambito del settore agricolo, circoscrivendoli, tra l'altro, ad una area geografica limitata alle regioni dell'Italia meridionale<sup>(1)</sup>. Questo sembrerebbe anche il contesto criminale da cui prende spunto il legislatore, il quale sollecitato anche da fonti sovranazionali nel giro di pochi anni ha prima introdotto (legge 14 settembre 2011, n. 148) e poi modificato (l. 4 novembre 2016, n. 199) la fattispecie penale di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo prevista all'art. 603-*bis* c.p.

In particolare la legge 199/2016 affida alla disposizione codicistica una funzione repressiva all'interno di una più ampia strategia di contrasto ai “fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

L'art. 603-*bis* c.p. tuttavia ha una portata generale e, sebbene inserito in una disciplina volta a far emergere forme di lavoro nero nel settore agricolo, si presta ad essere utilizzata anche in altri contesti lavorativi. Che sia di ampia applicazione è confermato dalla collocazione topografica della nuova fattispecie delittuosa nell'ordito codicistico, che, ad onta del crescente e costante fenomeno di decodificazione, resta simbolicamente il fulcro dell'intero ordinamento

---

<sup>(1)</sup> La letteratura è vastissima, si segnalano tra i tanti: M.M. Fracanzani, *Stato e caporali: un'avventura giurpubblicistica di cent'anni (e più)*, in *Agricoltura senza caporalato: osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare*, a cura di F. Di Marzio, Donzelli, 2017, 49; A. Jannarelli, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica per le forme contemporanee della schiavitù*, *RDPPriv.*, 2014, 335; A. Leogrande, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud*, Feltrinelli, 2016; M. Omizzolo, *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Feltrinelli, 2019; L. Palmisano, *Mafia caporale*, Fandango, 2017; P. Passaniti, *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in *Agricoltura senza caporalato* cit., 35; D. Perrotta, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, a cura di E. Rigo, Pacini Giuridica, 2015, 20. Di rilevante interesse sono i Rapporti su agromafie e caporalato, a cura della Flai Cgil e dell'Osservatorio Placido Rizzotto, pubblicati annualmente.

penale, in grado di esprimere valutazione di meritevolezza di pena su cui verte un consenso ampio<sup>(2)</sup>. Il legislatore ha ritenuto opportuno colmare una evidente lacuna di tutela<sup>(3)</sup>, riempiendo quello spazio creatosi tra il gigantismo penale dell'art. 600 c.p. - riferita a differenti forme di schiavitù e di servitù - e l'effimera risposta sanzionatoria prevista nel caso di intermediazione illecita, dalle ipotesi contravvenzionali della legge c.d. Biagi, tutte fattispecie di carattere generale<sup>(4)</sup>.

Per quanto di generale applicazione, nell'art. 603-bis c.p. i confini della fattispecie sembrano far riferimento a ipotesi di sfruttamento realizzate solo nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e questo inficia l'efficacia repressiva della disposizione, in particolare rispetto ad alcune forme di degrado lavorativo che invece registrano una ampia diffusione al di fuori dello schema tradizionale della subordinazione.

Come si avrà modo di evidenziare, in realtà le condotte di reclutamento di manodopera al fine di sfruttamento e di utilizzo di manodopera mediante sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno hanno una portata applicativa talmente ampia e persino indeterminata da poter comprendere diversi scenari lavorativi. Per tale motivo il legislatore ha avvertito la necessità di arginare il *deficit* di tassatività che connota concetti vaghi come sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, ricorrendo ad una innovativa tecnica

---

<sup>(2)</sup> Nel sistema penale si fa riferimento alla tradizionale distinzione tra *mala in se* e *mala quia prohibita*: nel codice tendenzialmente trovano collocazione i c.d. crimini consensuali, ovvero fattispecie catalizzatrici di un generale consenso da parte dell'opinione pubblica (*mala in se*), mentre la legislazione complementare privilegia il modello contravvenzionale, prevalentemente costruito su reati di mera creazione legislativa, di illeciti meramente sanzionatori di discipline extrapenali, reati di pericolo, nei confronti dei quali è più difficile riuscire a convogliare il consenso e pertanto, dal punto di vista criminologico, sono definiti crimini conflittuali (*mala quia prohibita*). Questo non significa che rispetto ai crimini consensuali le modalità e le tecniche di tutela utilizzate dal legislatore non siano suscettibili di una lettura critica. Se è indubbio che alcune condotte debbano trovare collocazione all'interno del codice perché lesive di beni giuridici di rilevanza fondamentale, resta sempre da valutare anche il bisogno di pena e l'adeguatezza della tecnica legislativa utilizzata.

<sup>(3)</sup> Così la relazione illustrativa III/11/2011 dell'Ufficio del massimario della Cassazione. La stessa prassi giurisprudenziale aveva individuato una zona grigia non disciplinata da norme specifiche: le condizioni inique di lavoro, l'alloggio incongruo e la situazione di necessità dei lavoratori, non configurano il reato di schiavitù disciplinato dall'art. 600 c.p., a patto che il soggetto rimanga libero di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali (Cass. pen. sez. V, 10.2.2011 n. 13532, *D&G*, 2011).

<sup>(4)</sup> Sul punto S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in Aa. Vv., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, ESI, 2014, 881; S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all' "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, *Ind. pen.*, 2017, 727.

legislativa che fa leva sulla “tipicità di contesto”<sup>(5)</sup>: ha, infatti, utilizzato i c.d. indici di sfruttamento per definire il contesto da cui inferire le condotte penalmente rilevanti. Nel fornire all'interprete questi preziosi strumenti ermeneutici, il legislatore ha selezionato indici legati prevalentemente se non esclusivamente alla fattispecie della subordinazione. Questa scelta indirizzerebbe l'interprete verso situazioni che non rispecchiano più nuove modalità di sfruttamento, creando lacune di tutela, tra cui può annoverarsi come emblematica l'ipotesi del lavoro tramite piattaforma digitale.

I ristretti orizzonti empirici entro cui il legislatore ha operato scelte di politica criminale sono confermati anche dal corredo sanzionatorio che accompagna la realizzazione del fatto tipico. L'arsenale punitivo messo in campo contro il c.d. caporalato e lo sfruttamento lavorativo - che contempla oltre la pena detentiva e pecuniaria, l'arresto in flagranza di reato, il sequestro, il controllo giudiziario, la confisca per equivalente e allargata, la responsabilità degli enti, aggravanti nel caso di associazioni a delinquere finalizzate al delitto di caporalato - è degno di forme di criminalità grave: si ricorre, infatti, a strumenti utilizzati per fronteggiare la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso. Lo stesso codice antimafia annovera l'art. 603-*bis* c.p. tra le disposizioni che consentono di ricorrere all'articolata strategia repressiva e preventiva prevista per la criminalità di stampo mafioso. Se questo sicuramente agevola le indagini e amplia i poteri di intervento della magistratura nell'ambito del sistema economico<sup>(6)</sup>, può, però, rivelarsi assolutamente sproporzionato rispetto ad alcune modalità di sfruttamento che si stanno diffondendo e contaminando sistemi economici e produttivi leciti, sebbene orientati allo svilimento sistematico dei diritti dei lavoratori.

È pur vero che attraverso un costo del lavoro irrisorio, perché fondato su forme di schiavitù, anche contrattualizzata o consensuale, oltre a ledere i diritti dei lavoratori, si altera la libera concorrenza e si eludono prestazioni previdenziali e fiscali, ma queste sono classiche forme di criminalità economica, che potrebbero contingentemente anche mostrarsi attigue alla criminalità di stampo mafioso, ma non certo necessariamente con questa coincidente, almeno non fino al punto da legittimare una estensione automatica della disciplina antimafia a tutto il fenomeno dello sfruttamento lavorativo.

---

<sup>(5)</sup> A. di Martino, *Sfruttamento del lavoro, Il valore del contesto nella definizione del reato*, Il Mulino, 2020, 59 ss.

<sup>(6)</sup> Sul punto si vedano i diversi contributi in G. De Santis - S.M. Corso - F. Delvecchio, *Studi sul caporalato*, Giappichelli, 2020.

Dalla severità di questa reazione sanzionatoria si percepisce, ancora una volta, la miopia del legislatore rispetto al dilagare di un fenomeno ormai insinuatosi in modo strutturale nel sistema economico e non più specifico solo di forme di criminalità organizzata e/o di tipo mafioso.

Una più attenta riflessione empirica avrebbe consentito di appurare come le nuove forme di sfruttamento e di intermediazione illecita sono fenomeni decontestualizzati rispetto ad una specifica realtà sociale e territoriale, non sempre legate al crimine organizzato e, soprattutto, non sono immediatamente riconducibili allo schema della subordinazione. All'origine delle nuove forme di sfruttamento, vi è, fra i tanti fattori, un processo di globalizzazione economica che ha impresso ai sistemi giuridici una progressiva accelerazione verso lo smantellamento delle tutele e delle garanzie del lavoratore e la deregolamentazione del mercato del lavoro. In questo vuoto politico, il sistema economico è riuscito ad imporre e, alle volte, anche a legittimare forme di sfruttamento lavorativo.

Nel polimorfismo dello sfruttamento lavorativo è possibile comunque individuare una costante: il mancato intervento del sistema politico a tutela del contraente debole. Questo del resto è ciò che accomuna lo sfruttamento del lavoro agricolo, settore tradizionalmente caratterizzato da una disciplina debole e rarefatta, e il settore, ad esempio, della c.d. *Gig economy*.

Rispetto a questi fenomeni non è eccessivo parlare di una vera e propria emergenza, del tutto ignorata dal legislatore: il rischio è la trasformazione dello sfruttamento lavorativo da fenomeno patologico, confinato ad alcuni settori economici, a fisiologia dell'impresa globale, ove si favoriscono forme di schiavismo, consensuale o addirittura contrattualizzato.

La disattenzione del legislatore non produce solo lacune di tutela, ma anche una alterazione degli equilibri dello stato di diritto, in cui il potere giudiziario si trova a dover fornire risposte a nuove esigenze di tutela, rispetto a forme di aggressione alla personalità del lavoratore che con difficoltà possono essere ricondotte alla fattispecie codicistica.

La cronaca giudiziaria restituisce un quadro di un'azione giudiziaria alle volte confusa, con indagini avviate non solo nei confronti di episodi di vero e proprio schiavismo e/o di sfruttamento del lavoro, che in realtà troverebbero più adeguata collocazione nell'ambito dell'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), ma anche in casi di prestazioni lavorative regolate da forme contrattuali legalmente ammesse, ma di dubbia compatibilità con principi generali del nostro ordinamento.

Occorre, a questo punto interrogarsi se le tali nuovi schemi contrattuali possano integrare l'ipotesi di sfruttamento dell'art. 603-*bis* c.p., nonostante la loro (almeno apparente) liceità extrapenale.

## **2. L'art. 603 bis c.p.: incertezze politiche e deficit di determinatezza**

La l. 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato l'art. 603-*bis* c.p. e distinto l'ipotesi di intermediazione illecita, il cd. "caporalato", configurandolo come delitto di pericolo a dolo specifico, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro, equiparandole –irragionevolmente – sul piano sanzionatorio<sup>(7)</sup>. A caratterizzare penalmente la condotta di reclutamento e di utilizzo sono solo lo sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno, concetti già presenti nella disposizione codicistica precedente, mentre la violenza e la minaccia costituiscono circostanze aggravanti.

Così l'art. 603-*bis* c.p. punisce con una pena da uno a sei anni e la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'introduzione di una fattispecie autonoma per il datore di lavoro ha consentito di colmare una lacuna<sup>(8)</sup> (in quanto la precedente disposizione del 2011 prevedeva solo la condotta di intermediazione illecita), ma anche di eliminare una irragionevole disparità di trattamento che affiorava rispetto alla fattispecie prevista nel T.U. in materia di immigrazione: lo sfruttamento da parte del datore di lavoro di lavoratori stranieri irregolari assumeva, infatti, già autonoma rilevanza penale in base all'art. 22 comma 12-*bis* del T.U. in materia

---

<sup>(7)</sup> Si rinvia sul punto all'approfondita disamina S. Tordini Cagli, *cit.*, 727.

<sup>(8)</sup> Nonostante questi siano stati i motivi addotti anche in sede istituzionale per dar giustificazione l'intervento riformatore, la nuova disposizione, piuttosto che colmare la lacuna, potrebbe avere come effetto quello di mitigare il trattamento sanzionatorio previsto per i datori di lavoro, la cui condotta rientrava nel ben più grave delitto di riduzione in schiavitù o servitù. Sul punto si vedano le considerazioni critiche di A. Bevere, *La condizione analoga alla schiavitù nella giurisprudenza e nella riforma legislativa*, *Crit. dir.* 2016, 7. Si veda, inoltre, GIP Brindisi, su [www.dpei.it](http://www.dpei.it), 4 dicembre 2017.



di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998)<sup>(9)</sup>, mentre lo sfruttamento di manodopera di lavoratori italiani, comunitari o di stranieri regolari non veniva contemplato in alcuna specifica disposizione di legge.

Il legislatore – come già evidenziato - non ha descritto lo sfruttamento, elemento caratterizzante le condotte tipiche di reclutamento e utilizzo di manodopera, ma si è preoccupato di individuare i c.d. indici di sfruttamento, ovvero ha selezionato alcuni elementi sintomatici<sup>(10)</sup>, privilegiando una tecnica di “tipizzazione dinamica”<sup>(11)</sup>.

Gli indici da cui può desumersi lo sfruttamento sono: 1) la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale” o, in alternativa, lo sfruttamento potrebbe desumersi, secondo una clausola di chiusura, dalla sproporzione fra la retribuzione e la quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo o all’aspettativa obbligatoria o alle ferie; 3) la violazioni di norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. 4) la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazione alloggiative degradanti”.

Tali indici, secondo la relazione ministeriale, non sono tassativi, né determinati proprio perché non concorrono a descrivere la tipicità, tanto che la loro genericità non costituirebbe un *vulnus* alle garanzie sottese al principio di legalità, in quanto essi fungono da criteri di orientamento probatorio, che pertanto agevolano il “lavoro ricostruttivo del giudice”<sup>(12)</sup>. Sebbene non siano

---

<sup>(9)</sup> Così D. Ferrante, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell’ottica del legislatore*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 novembre, 2016, 3. Sul punto si veda A. Gaboardi, *Legge 29 ottobre 2016 n.199 disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, *Leg. Pen.*, 1.4.2017, 53 e ss.

<sup>(10)</sup> In realtà lo sforzo del legislatore si è limitato a positivizzare una serie di elementi sintomatici dello sfruttamento, già individuati dalla prassi giurisprudenziale, ma rispetto all’accertamento della riduzione in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 c.p. Cass. pen., sez. V, 7.1.2003, n. 21; Cass. pen., sez. V, 4.04.2011, n. 13532. Rispetto all’intermediazione illecita, si veda Cass. pen., Sez. V, 18.12.2015, n. 16735.

<sup>(11)</sup> Sul punto, approfonditamente, A. di Martino, *Sfruttamento del lavoro* cit., 63 ss.

<sup>(12)</sup> Così nella relazione dell’on. Beretta, Relazione per la II Commissione (A.C. 4008), in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16 novembre 2016, 4: «Il legislatore, con l’elencazione degli indici di sfruttamento, semplicemente agevola i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l’indagine e l’accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento. A tal proposito, si è detto molto opportunamente in dottrina che gli indici svolgono una funzione di «orientamento probatorio» per il giudice: ed è

elementi del fatto tipico, senza dubbio gli indici concorrono, però, a descrivere la c.d. tipicità di contesto, ovvero a definire il quadro entro il quale valutare la condotta di sfruttamento<sup>(13)</sup>.

Se è condivisibile, se non anche apprezzabile, la scelta di declinare secondo una logica processual-probatoria la tipicità dello sfruttamento lavorativo, è pur sempre necessario che, a prescindere dalla tecnica di tipizzazione utilizzata, il fatto tipico sia espressivo di un disvalore che consenta all'interprete di distinguere le ipotesi penalmente rilevanti e di demarcare il confine con ipotesi limitrofe. Attraverso la "definizione operativa" adottata dall'art. 603-bis c.p. la prova dello sfruttamento è più agevole, ma attraverso quegli indici non è, invece, possibile distinguere la condizione di sfruttamento lavorativo che integra l'ipotesi dell'art. 600 c.p. da quella dell'art. 603-bis c.p., né è possibile demarcare il confine con quella che sembra una condizione ormai tipica del contesto produttivo e di relazioni industriali, sempre più insensibile alla tutela delle fasce deboli e ciononostante legalmente consentita<sup>(14)</sup>.

La problematicità del concetto di sfruttamento, infatti, non è circoscritta semplicemente al piano probatorio, in quanto la vaghezza della locuzione è tale da compromettere qualsiasi possibilità di individuare un nucleo valoriale, espressione univoca di una valutazione in termini di meritevolezza di pena. E tale tipo di vaghezza è irriducibile anche attraverso strumenti ermeneutici<sup>(15)</sup>.

---

per tale ragione che non ha fondamento il rilievo critico circa l'asserito difetto di determinatezza della norma che li descrive o circa la loro presunta incompletezza».

<sup>(13)</sup> Sulla funzione e struttura degli indici, v. A. di Martino, *Sfruttamento del lavoro* cit., 59 ss.; S. Fiore, *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti*, *Dir. Agr.*, 2017, n. 2, 267; A. Gaboardi, *Commento alla l. 199/2016, Leg. pen.*, 1° aprile 2017, [www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2017/04/studi\\_gaboardi2017.pdf](http://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2017/04/studi_gaboardi2017.pdf); sul punto, sia consentito di rinviare anche a V. Torre, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, *DLRI*, 2018, 289 e 304. V. Corte assise Lecce, 13 luglio 2017, n. 2 ([www.dpei.it/diritto-penale-sicurezza-sul-lavoro/rapporto-trareato-cd-caporalato-art-603bis-cp-reato-riduzione](http://www.dpei.it/diritto-penale-sicurezza-sul-lavoro/rapporto-trareato-cd-caporalato-art-603bis-cp-reato-riduzione)).

<sup>(14)</sup> La distinzione fra l'ipotesi di riduzione in schiavitù o servitù e lo sfruttamento lavorativo è data dal differente grado di compressione della libertà personale, secondo A. di Martino, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, *Arch. Pen.*, 2019, n. 1, 47 (ora in *Sfruttamento del lavoro* cit., 149 ss.). Così anche la Corte di Assise Lecce, 7 luglio 2017, n. 2. Sulla difficoltà di tracciare una netta linea di demarcazione, v. A. De Rubeis, *Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie. Sui rapporti tra riduzione in schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, *Cass. Pen.*, 2018, 4361.

<sup>(15)</sup> Sulla vaghezza delle definizioni giuridiche si veda D. Castronuovo, *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen" il problema delle clausole generali nel diritto penale*, *Leg. Pen.*, 5 giugno 2017, 1-58.

Il confine della tipicità dello sfruttamento del lavoro è, infatti, tra i più incerti, da un punto di vista interpretativo, proprio perché non chiaramente delimitato dal legislatore<sup>(16)</sup>.

La definizione di sfruttamento implica un bilanciamento delicato tra interessi economici e diritti fondamentali, che compete solo al sistema politico e, quindi, al legislatore operare<sup>(17)</sup>. La mancanza di una scelta politica in grado di conferire una fisionomia più netta alla fattispecie delittuosa che si intende reprimere, in realtà, è sintomatica di insipienza legislativa, se non anche di una certa schizofrenia politica, per cui, da un lato, si assiste alla deregolamentazione del mercato del lavoro – di cui un effetto è l'universo della cd. “gig-economy” – dall'altro, si introducono rimedi agli esiti distorsivi di tale politica lavorativa attraverso un confuso e ambiguo intervento repressivo<sup>(18)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> V. l'approfondita analisi di A. di Martino, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato* cit., *passim.*; Id. «Caporalato» e repressione penale: una correlazione (troppo) scontata?, in *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca* cit., 69. Si veda inoltre con diverse sfumature critiche: L. Bin, *Problemi “interni” e problemi “esterni” del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603 -bis cp)*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 10 Marzo 2020; P. Curzio, *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, in *Agricoltura senza caporalato* cit.; M.O. Di Giuseppe, *Una legiferazione inutile in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro*, *Crit. Dir.*, 2018, 136; S. Fiore, *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali* cit., 881 ss.; Id., *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita* cit., 267 ss.; A. Gaboardi, *La riforma della normativa in materia di «caporalato» e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 3 aprile 2017; F. Giunta, *Il confine incerto. A proposito di caporalato e lavoro servile*, *Discrimen*, 17 febbraio 2020; V. Mongillo, *Forced Labour e sfruttamento lavorativo nella catena delle forniture delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, *RTDPE*, 2019, 630 e ss.; T. Padovani, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, *Guida dir.*, 2016, n. 48, 48; D. Piva, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016*, *Arch. Pen.*, 2017, 184 ss.; S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento della manodopera* cit., 727 ss.

<sup>(17)</sup> Sul punto, da ultimo, si veda C. Bernasconi, *La metafora del bilanciamento in diritto penale. Ai confini della legalità*, Jovene, 2019, *passim*. L'ambiguità del sistema politico e le scelte compromissorie del legislatore creano una situazione di supplenza giudiziaria, ove la magistratura è investita di un ruolo politico, ovvero quello di compiere delle mediazioni fra interessi e diritti fondamentali; sul punto il dibattito penalistico è ampio e in continua evoluzione, l'abbrivio per questa ampia discussione è stato offerto da alcuni significativi lavori, tra cui: F. Palazzo, *Il principio di determinatezza in diritto penale*, Cedam, 1979, 421 e ss.; D. Pulitanò, *Supplenza giudiziaria e poteri dello stato*, *Quaderni cost.*, 1983, I, 93; L. Stortoni, *Il diritto penale giurisprudenziale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1991, 9.

<sup>(18)</sup> Per analoghe considerazioni, nell'ambito del lavoro in agricoltura, si veda V. Pinto, *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, in *Economia “informale” e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, a cura di V. Ferrante, Vita e Pensiero, 2017, 85 ss.; Id., *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, *Riv. dir. agr.*, 2014, n. 3, 356 e 359 ss. Da un punto di vista criminologico, tale schizofrenia del sistema politico dà luogo alle c.d. leggi manifesto, tra cui è in parte possibile annoverare anche la legge n. 199/2016. La criminologia critica ha approfonditamente analizzato questo fenomeno, tra i diversi contributi si veda, rispetto alla tutela penale dei lavoratori si vedano le osservazioni critiche in tema di sicurezza sul lavoro in Inghilterra, S. Tombs - D. Whyte, *Transcending the*

Anche il secondo elemento che connota la condotta di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo, ovvero l'approfittamento dello stato di bisogno, non sembra poter agevolare l'interpretazione della norma, in modo da poter discriminare chiaramente le fattispecie di riduzione in schiavitù e di tratta, da quelle di sfruttamento lavorativo<sup>(19)</sup>.

L'approfittamento dello stato di bisogno avrebbe la funzione di selezionare, fra le condotte di sfruttamento, quelle meritevoli di pena. Tuttavia, lo sfruttamento lavorativo è già di per sé espressivo di un disvalore penale e, perciò, meritevole di stigmatizzazione a prescindere da un abuso delle condizioni esistenziali della persona quale modalità di realizzazione dello sfruttamento. Inserire nel fatto tipico tale elemento rischia solo di introdurre un onere probatorio, sul piano oggettivo e soggettivo, tale da rendere non punibile lo sfruttamento lavorativo, ove non sia provato anche un approfittamento di uno stato di bisogno. O, viceversa, come alle volte lo interpreta la giurisprudenza, l'approfittamento dello stato di bisogno viene considerato un elemento *in re ipsa* nella condizione di disagio esistenziale vissuto da alcune categorie di lavoratori ed elemento implicito dello sfruttamento<sup>(20)</sup>.

### **3. Le forme di sfruttamento lavorativo riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 603-bis c.p.**

Come evidenziato, la scarsa capacità selettiva degli elementi connotativi del fatto tipico – sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno – consentirebbe di ricondurre nell'ambito della fattispecie codicistica diverse ipotesi di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita di manodopera,

---

*regulation debate? Regulation, risk, and the enforcement of health and safety law in the UK, Regulation & Governance*, 2013, 61 e ss.

<sup>(19)</sup> Sul punto si veda A. Gaboardi, *La riforma della normativa in materia di «caporalato»* cit., 58, T. Padovani, *Un nuovo intervento* cit., 50. Diversamente, invece, A. di Martino, *Sfruttamento* cit., 149 ss.

<sup>(20)</sup> Cass., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17939, ha ritenuto che: «l'ulteriore elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori era oggetto di congrua motivazione nel riferimento alla situazione di clandestinità dei predetti, che li rendeva disposti a lavorare in condizioni disagiate». Così Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59 (cfr. [www.penalecontemporaneo.it/upload/9790-merlo2019a.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/9790-merlo2019a.pdf)), pur soffermandosi approfonditamente sulla prova degli elementi sintomatici dello sfruttamento, risulta carente sulla prova dell'approfittamento dello stato di bisogno. Sulla condizione di vulnerabilità dello straniero, in particolare nel comparto agroalimentare, si veda V. Papa, "You're lucky to get paid at all". *Segregazione occupazionale e sfruttamento lavorativo degli stranieri nel comparto agroalimentare*, *Crit. dir.*, 2018, n. 2, 35 e 40 ss.

tra le quali anche prestazioni lavorative collocate fuori dello schema della subordinazione. Al concetto di manodopera, come al concetto di lavoro può essere attribuita una accezione estesa, in modo da far rientrare forme di lavoro “fluido”, “liquido”, atipico. Qualche ostacolo potrebbe, invece, sorgere a causa della c.d. tipicizzazione dinamica, realizzata attraverso gli indici di sfruttamento.

Per superare tale ostacolo, occorre preliminarmente riconoscere che gli indici di cui al comma 3 dell'art. 603-*bis* c.p. non costituiscono una elencazione tassativa ed esaustiva delle condizioni da cui desumere lo sfruttamento lavorativo. Gli indici, come già evidenziato, assumono la funzione di “linee guida legislative” per la prova dello sfruttamento, che – è opportuno ricordarlo – costituisce un elemento della tipicità, nella quale si esprime quel disvalore penale conseguente all'asservimento personale e alla compromissione della autodeterminazione del lavoratore, soggetto “vulnerabile”.

Fatta questa premessa, ne consegue che la prova di una delle situazioni previste dagli indici non può “sostituire” l'accertamento degli elementi della tipicità, in particolare dello sfruttamento e dello stato di bisogno, nè può consentire presunzioni, assolute o relative (che tra l'altro contrasterebbero con i principi di garanzia che presiedono alla materia processuale). La violazione delle discipline richiamate dagli indici di sfruttamento possono essere prese in considerazione solo se sono espressive di una offensività meritevole delle gravi conseguenze punitive, comminate dalla disposizione codicistica. Tale pregnanza lesiva difficilmente potrà configurarsi, ad esempio, in un contesto lavorativo dove solo uno degli indici di sfruttamento viene accertato. Nonostante la disposizione legislativa ritenga sufficiente anche la ricorrenza di un solo indice di sfruttamento, una simile evenienza non è chiaramente adeguata a descrivere quel contesto di degrado lavorativo che la norma mira a contrastare.

Una interpretazione formalistica degli indici condurrebbe, inoltre, ad una banalizzazione della tutela, ove assumerebbero rilievo penale violazioni formali e insignificanti della normativa extrapenale, richiamata dall'art. 603-*bis* comma 3 c.p. In questo caso si andrebbe ad incidere solo su espressioni potenzialmente sintomatiche di un fenomeno grave, ma che potrebbero in realtà essere semplicemente episodiche e/o irrilevanti irregolarità formali. Il significato dell'intervento legislativo verrebbe così ridotto ad una bagatella ove la tutela della personalità individuale è affidata in sostanza alla reiterata violazione di disposizioni contravvenzionali o persino della contrattazione collettiva. La fattispecie penale assumerebbe una funzione meramente regolativa, incoerente con il principio di offensività e tra l'altro incompatibile con la sua collocazione all'interno del codice.

Sotto altro punto di vista, diviene necessario ridimensionare anche sul piano probatorio l'importanza degli indici, per evitare che l'interprete, tentato da una certa pigrizia argomentativa, si limiti a considerare esclusivamente e soltanto quei contesti in cui sia dato riscontrare la violazione di quei parametri giuridici *extra codicem* richiamati dagli indici. Anche in tal caso verrebbe compromessa l'autonomia della sfera di illiceità penale, che la collocazione della fattispecie nella trama codicistica rivendica, proprio per evitare che il diritto penale assuma un ruolo meramente sanzionatorio, appiattendosi su valutazioni eccentriche alle esigenze di tutela della personalità della vittima<sup>(21)</sup>.

Quest'ultima preoccupazione assume maggiore concretezza se si riflette, come accennato, che gli indici rinviano prevalentemente alla disciplina del lavoro subordinato, pertanto l'art. 603-bis c.p. è incentrato su "vecchie" categorie giuslavoristiche: per il legislatore penale sembrerebbe che il lavoro sfruttato sia solo quello subordinato. Se così fosse, emergerebbe una notevole difficoltà a contrastare penalmente forme di degrado della manodopera in un mercato del lavoro completamente destrutturato, che ha rinunciato a basilari forme di tutela del lavoratore, ma persino ad una disciplina positiva del rapporto di lavoro<sup>(22)</sup>.

In quest'ultimo orizzonte va inquadrato il sistema produttivo basato sul lavoro su piattaforma digitale, che predilige prestazioni di lavoro dichiaratamente autonomo, sebbene, per molti aspetti, sostanzialmente riconducibili pur sempre alla subordinazione, in quanto sono presenti elementi di gestione del lavoro incompatibile con l'idea che il prestatore d'opera sia "imprenditore di se stesso"<sup>(23)</sup>.

---

<sup>(21)</sup> A livello interpretativo il tentativo fatto da alcuni commentatori è di ricondurre gli indici alla lesione del bene giuridico. Ciò non impedisce, tuttavia, che la prassi possa comunque applicare diversamente la disposizione, sul punto si veda: P. Curzio, *cit.*, 2017, 127 e ss., il quale propone un'interpretazione garantista degli indici, in grado di selezionare solo quei comportamenti lesivi del bene giuridico, per evitare un'interpretazione "a maglie larghe" che compromette l'efficacia e l'effettività della fattispecie.

<sup>(22)</sup> Sul punto sia consentito rinviare a V. Torre, *Destutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, *QG*, 24 giugno 2020.

<sup>(23)</sup> Il dibattito sulla qualificazione della prestazione dei lavoratori tramite piattaforma digitale è sterminato, per un'approfondita analisi si veda: M. Barbieri, *Sulla subordinazione dei ciclofattorini*, in questa rivista, 2019, n. 2, I, 6, cui si rinvia anche per gli esaustivi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. Contro la tesi del rider come lavoratore subordinato, argomentata dall'autore citato, v. invece A. Perulli, *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni eteroorganizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, in *WP CSDLE* It. n. 410/2020; V. Ferrante, *Alienità dell'organizzazione produttiva e lavoro subordinato. A margine della questione dei ciclo-fattorini*, *MGL*, 2020, num. straordinario, 77-94; P. Ichino, *Perché è necessario rinnovare i concetti fondamentali e le tecniche dell'ordinamento protettivo. La possibilità (e l'auspicio) di un contratto nazionale per*

#### 4. Lo sfruttamento lavorativo oltre gli indici

L'impossibilità di inquadrare prestazione disciplinate da schemi contrattuali diversi dalle classiche fattispecie di lavoro subordinato attraverso gli indici di sfruttamento creerebbe una lacuna di tutela, che, in attesa di un intervento legislativo, potrebbe essere colmata attraverso due diversi percorsi interpretativi: una prima soluzione potrebbe essere quella di tralasciare gli indici, nella speranza che, al più presto, un legislatore attento arricchisca l'elencazione con nuove tipologie di indici di sfruttamento, più aderenti alla realtà lavorativa. Tale soluzione sarebbe consentita in virtù del fatto che gli indici non appartengono alla tipicità, ma sono criteri orientativi da utilizzare nell'*iter* probatorio.

Per aggirare la rigidità e l'obsolescenza degli indici di sfruttamento si potrebbe anche ridefinire il lavoro su piattaforma secondo lo schema della subordinazione ed applicare - senza alcun adattamento - l'art.603-*bis* c.p. Questa seconda alternativa si gioca sul terreno giuslavoristico.

Prendendo in considerazione la prima delle due soluzioni prospettate è chiaro che gli indici perdano capacità orientativa rispetto ad alcune prestazioni lavorative che sebbene etero-organizzate, non siano facilmente riconducibile allo schema della subordinazione. La soluzione di rinunciare totalmente ad essi pone, tuttavia, in crisi il sistema di garanzie penali: se è vero che l'operatività di una fattispecie penale è delimitata attraverso definizioni di diritto sostanziale, è altrettanto indubbio che i confini sostanziali del diritto penale vanno ulteriormente modellati sulle esigenze probatorie. La scarsa tipicità dell'art. 603-*bis* c.p. si sostiene su elementi deboli e mutevoli nell'interpretazione giurisprudenziale, come lo sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno e il tentativo del legislatore di garantire attraverso gli indici la loro verificabilità empirica è volto a conferire maggiore determinatezza alla disposizione di diritto sostanziale. Gli indici, sebbene non siano elementi del fatto tipico, concorrono infatti a disegnare il volto dell'illecito, seppur di riflesso, partendo dal piano probatorio<sup>(24)</sup>.

---

*il settore dei rider che disciplini sia il contratto di lavoro subordinato sia quello di lavoro autonomo*, *Il Foglio*, 9 dicembre 2020.

<sup>(24)</sup> Sul punto si veda S. Fiore, *La nuova disciplina* cit., 277. Attribuisce agli indici una funzione più articolata, nell'ambito di un processo di "tipizzazione dinamica" A. di Martino, *Sfruttamento* cit., *passim*.

Rinunciare agli indici significa affidare all'indeterminatezza del termine sfruttamento la funzione selettiva del fatto tipico, con il rischio di uso "alternativo" del diritto penale, che ambisce a dare applicazione diretta a principi e diritti fondamentali, eludendo – senza alcuna difficoltà nel caso dell'art. 603-bis c.p. - i limiti della tipicità. Attraverso il diritto penale si attribuirebbe così al potere giudiziario una funzione politica e di direzione economica, in grado di porre in discussione la legittimità di nuovi modelli contrattuali legati ad una economia estremamente competitiva e deregolamentata.

Per questo motivo sarebbe da escludere una applicazione parziale della disposizione normativa: tale chirurgia interpretativa darebbe luogo ad un Frankenstein poco rassicurante sul piano delle garanzie penali. È auspicabile, invece, che il legislatore intervenga arricchendo la tipologia degli indici e conferendo maggiore determinatezza all'opaca tipicità della fattispecie penale, nella consapevolezza che termini come sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno siano concetti geneticamente refrattari ad una tipizzazione descrittiva.

Non vi è dubbio, però, che il lavoro su piattaforme informatiche si presti a forme gravi di sfruttamento, venendo meno, legalmente, le tutele previste dalla legge nel caso di lavoro subordinato. Ma se l'elemento distintivo dello sfruttamento del lavoro consiste, in sintesi, in un abuso dei poteri datoriali a detrimento del lavoratore subordinato, abuso che si configura attraverso la violazione di una serie di norme poste a tutela del lavoratore subordinato, tale abuso non è facile da rintracciare nell'ipotesi della *gig-economy*: prestazioni sottopagate, senza previsioni di orari, riposi, ferie, aspettative e/o l'assenza di misure di prevenzione in materia di sicurezza o igiene sul lavoro costituiscono elementi del rischio di impresa che assume il *rider*, né è possibile individuare facilmente un datore di lavoro, al di là della piattaforma digitale. In questa rete produttiva la stessa figura del committente/datore di lavoro non rispecchia più quella classica, ma risulta alquanto sfumata, evanescente: il potere direttivo e persino disciplinare del datore di lavoro è esercitato da una piattaforma informatica, che provvede all'organizzazione di turni, al controllo della percentuale di consegne, alle valutazioni sulla qualità del servizio<sup>(25)</sup>.

L'emergere di nuove esigenze di tutela, legate a nuove forme di sfruttamento, non può comunque essere ignorata e se non è possibile estendere l'operatività della fattispecie penale ad ipotesi non esplicitamente previste, allora

---

<sup>25</sup> V. M. Barbieri, *Contraddizioni sistematiche e possibili effetti positivi di una legge di buone intenzioni e cattiva fattura*, in *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, a cura di U. Carabelli - L. Fassina, Ediesse, 2020, 73 e 85.



appare maggiormente praticabile la seconda soluzione interpretativa, prospettata sul piano giuslavoristico: ovvero assimilare il lavoro tramite piattaforma digitale alla fattispecie della subordinazione, lasciando così intatti i confini penali dell'art. 603-bis c.p.

Occorre, quindi, fare un passaggio intermedio e dimostrare che alcune prestazioni autonome sono in realtà uno schermo legale per aggirare le tutele del lavoro subordinato e verificare se tra queste sia possibile annoverare anche quelle dei *riders* (in alternativa potrebbe estendersi lo *status* protettivo del lavoro subordinato anche a quelle prestazioni che formalmente non siano tali, ma per le quali si renda opportuno prevedere una tale forma di tutela). Constatata l'assimilazione fra prestazioni tramite piattaforma e subordinazione, potrà essere applicata ai ciclofattorini la disciplina e la contrattazione collettiva di settori affini, in modo che gli indici di sfruttamento di cui al comma 3 dell'art. 603-bis c.p. tornino ad avere una loro utilità sul piano probatorio.

Questa del resto sembra essere la strada seppur timidamente dal legislatore: la legge n.128 del 2019 ha incluso nell'ambito delle c.d. collaborazioni etero-organizzate<sup>(26)</sup> le collaborazioni rese tramite piattaforma anche digitale, modificando l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, e la Corte di cassazione con la sentenza n. 1663 del 20 gennaio 2020 ha riconosciuto il carattere etero-organizzato della collaborazione dei *riders* e perciò ha applicato loro la disciplina del lavoro subordinato, in applicazione dell'art. 2 citato. Non mancano, tra l'altro, solide argomentazioni teoriche a sostegno di tale equiparazione<sup>(27)</sup>.

Una simile soluzione interpretativa, pur non intervenendo sul contenuto precettivo della disposizione penale, concorre a definire un elemento normativo, incidendo indirettamente sui confini della fattispecie. Si pone anche in questo caso un problema di tassatività, seppur in termini più attenuati, in quanto occorre evidenziare come l'elemento normativo oggetto di tale interpretazione non è parte del fatto tipico, ma degli indici di sfruttamento (rispetto ai quali - come segnalato dalla stessa *Relazione per la II Commissione (A.C. 4008)* - non si pone un problema di determinatezza e di tassatività). Inoltre l'interpretazione offerta, pur avendo come effetto una estensione dei confini della fattispecie, non tradisce la *ratio* di tutela, alterando il disvalore specifico della condotta tipica<sup>(28)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> Sul punto si rinvia a U. Carabelli - L. Fassina, (a cura di), *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, Ediesse, 2020, *passim*, ed in particolare a M. Barbieri, *cit.*, 75 ss.

<sup>(27)</sup> Sul punto M. Barbieri, *Sulla subordinazione* *cit.*, 1 e ss.

<sup>(28)</sup> Sul punto F. Bricola, *La discrezionalità in diritto penale, I, Nozione e aspetti costituzionali* (1965), in *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, a cura di S. Canestrari - A. Melchionda, Giuffrè, 2000, 157 ss.

## 5. Le persistenti difficoltà a perseguire penalmente il lavoro atipico

Nonostante le difficoltà legate alla sussunzione dello sfruttamento dei ciclofattori nella fattispecie astratta possano, seppur problematicamente, essere superate in via interpretativa, tali sforzi potrebbero rivelarsi ancora insufficienti nel perseguire penalmente ipotesi di sfruttamento diffusi in nuovi contesti economici come quelli della *gig-economy*, ma soprattutto rispetto alle poliedriche forme che assume l'impresa.

La normativa penale italiana posta a tutela del lavoratore si inserisce in un ordinamento che sembra ancora ignorare la svolta epocale che la globalizzazione ha determinato nel sistema economico: nell'ambito di sistemi produttivi articolati attraverso nuovi schemi contrattuali e societari si assiste ad una parcellizzazione dell'*iter* decisionale che implica una opacità – deliberata – dei centri di imputazione della responsabilità. La frammentazione dei soggetti attivi del reato attuata tramite contratti di *outsourcing*, di appalto di opera e di servizi, di sub-committenza, di somministrazione e l'esistenza di gruppi societari non agevolano, infatti, una corretta ascrizione della responsabilità penale. Attraverso gruppi societari e forme contrattuali complesse, come i contratti di rete, è possibile garantire l'immunità a chi di fatto utilizza il lavoro sfruttato, in quanto schermi giudici dissimulano il coinvolgimento di chi effettivamente beneficia di situazioni di degrado lavorativo.

In questo universo anomico, convivono forme di sfruttamento "tradizionale" e nuove forme di sfruttamento, in cui il dato costante è la difficoltà, se non l'impossibilità di imputare correttamente la responsabilità penale laddove si esercita effettivamente un potere decisionale.

La cronaca giudiziaria riporta notizie di pochi interventi dell'autorità giudiziaria per sfruttamento lavorativo nell'ambito della *gig-economy* e del nuovo contesto imprenditoriale: alcune decisioni della magistratura assunte durante la fase delle indagini preliminari sembrano confermare tali difficoltà, evidenziando gravi lacune normative che non possono certamente essere risolte in via ermeneutica.

Alcuni interessanti spunti di riflessione sono offerti da due provvedimenti assunti dal Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione<sup>(29)</sup>, ove la fluidità del contesto produttivo si scontra con la rigida

---

<sup>29</sup> Decreto disposto dal Trib. Milano, sez. mis. prev., del 7 maggio 2019, n. 59, Ceva Logistic, *dirittopenalecontemporaneo*, 6/2019, 171, con commento di A. Merlo, *Il "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione*. Una certa notorietà ha avuto nella cronaca giudiziaria il

logica della sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta. Le presunte responsabilità delle singole persone fisiche per il reato di cui all'art. 603-bis c.p., presupposto della misura di prevenzione, vengono ricostruite nelle motivazioni, che rilevano le difficoltà applicative segnalate nelle precedenti pagine. Tali difficoltà sono oltremodo amplificate quando si prende in considerazione la responsabilità delle persone giuridiche.

In entrambi i decreti i destinatari della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria, ex art. 34 comma 1 del d.lgs. n. 159/2011, sono grandi società che pertanto non figurino come indagati, ma come soggetti terzi rispetto all'attività criminosa. L'amministrazione giudiziaria viene disposta sulla base di sufficienti indizi che l'attività di impresa sia di ausilio e/o agevoli colposamente l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per il reato di sfruttamento di manodopera ex art. 603-bis c.p. Lo scopo della misura di prevenzione è quello di neutralizzare il condizionamento criminale attraverso la rimozione di quelle situazioni di fatto e di diritto che consentono una agevolazione colposa dell'attività mafiosa<sup>(30)</sup>. Una volta eliminato il rischio di infiltrazioni criminali e "bonificata" l'impresa, la stessa ritorna al libero mercato.

Nelle motivazioni dei decreti che dispongono l'amministrazione giudiziaria è alquanto evidente che, sebbene le società destinatarie del provvedimento siano formalmente (e parzialmente) estranee alla realizzazione delle condotte di intermediazione illecita e di utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, le stesse beneficiano dei risultati dell'attività criminosa.

In particolare le motivazioni del decreto del Trib. di Milano, del 28 maggio 2020, n. 9, che dispone l'amministrazione giudiziaria per Uber Italy evidenziano come la società «partecipi, attraverso alcuni suoi dipendenti, a sanzionare i *riders* e di come, al di là delle apparenze, incida pesantemente sui turni di lavoro degli stessi». Ed ancora che «[...] l'implicazione di alcuni soggetti appartenenti a Uber nella gestione dei *riders* è stata piuttosto intensa e la

---

provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione della amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs. 159 del 2001 nei confronti di Uber Italy, per un commento al decreto del Trib. Milano, sez. mis. prev., 28 maggio 2020, n. 9, Uber Italy srl, si veda A. Esposito, *Gig economy e recupero della legalità*, *Leg. pen.*, 31.07.2020; A. Merlo, *Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale", sistemapenale*, 2 giugno 2020; sia consentito, inoltre, rinviare a V. Torre, *Destutturazione* cit.

<sup>(30)</sup> Sul punto si veda A. Esposito, *cit.*, 8 e ss.; F. Menditto, *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l'amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)*, *QG*, 24 giugno 2020; G. Tona, C. Visconti, *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in *legislazionepenale*, 18.02.2018, 27 e ss.

documentazione qui di seguito riportata attesta una realtà di forte sfruttamento, di intimidazione e di prevaricazione a cui Uber, almeno in alcune sue figure professionali, non era estranea». Uber Italy, sempre secondo quanto affermato nel decreto, chiedeva «periodicamente agli indagati di comunicare il proprio planning settimanale in modo che potesse essere sottoposto a vaglio, eventualmente modificato e, quindi, autorizzato. [...] Ciò significa che l'autonomia lavorativa dei *riders* era, in realtà, vincolata e coordinata da Uber». Ed infine le comunicazioni *whatsapp* evidenziano l'adesione di alcuni dipendenti Uber Italy «al disegno criminoso degli indagati». In particolare dalle conversazioni riportate nel decreto vi è la totale condivisione delle scelte di sanzionare dei *riders*, la cui disconnessione dalla piattaforma veniva operata direttamente dalla Uber.

Le relazioni intrecciate fra la società di intermediazione di manodopera e Uber Italy non sembrerebbero tali da collocare Uber Italy in una posizione terza rispetto alle condotte di sfruttamento poste in essere dagli indagati. Tanto che nelle conclusioni del decreto si evidenzia come l'ingerenza di Uber nei meccanismi del suo *fleet partner* limiti del tutto le capacità decisionali di questo. Per tali motivi il provvedimento riconosce «un ulteriore profilo di concorsualità o, quantomeno di attività di favoreggiamento, realizzata da diversi managers/dipendenti della galassia Uber».

Analogamente nel decreto che dispone l'amministrazione giudiziaria di Ceva Logistic Italia, del Trib. di Milano, sezione misure di prevenzione, del 9 aprile 2019, n. 59, si afferma che grazie alla clausola di manleva a favore della committente, Ceva Logistics Italia srl restava indenne da qualsiasi condotta illecita posta in essere delle cooperative appaltatrici, ma avvantaggiandosi di un costo del «lavoro non congruo, nella certezza di non patire le conseguenze di eventuali accertamenti giudiziali grazie alla clausola di manleva» (pag. 42). Conclude quindi il Tribunale che «esistono numerosi elementi per ritenere che Ceva Logistics Italia srl fosse pienamente consapevole [...] dello sfruttamento lavorativo e reddituale realizzata dai gestori della rete» (pag. 44).

In entrambe le vicende affiora una prima grave lacuna del nostro ordinamento dovuta alla mancata previsione di una fattispecie autonoma per colui che benefici consapevolmente del lavoro in condizioni di sfruttamento. Da questo punto di vista la disciplina italiana sullo sfruttamento lavorativo non ha colto appieno le sollecitazioni sovranazionali: la direttiva n. 36 del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, all'art. 18 raccomanda di intervenire attraverso misure tali che «la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani

diventino più efficaci scoraggiando la domanda”. A tal riguardo la direttiva propone anche la possibilità di introdurre come reato la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati previsti dall'art. 2 della direttiva. Nel nostro ordinamento l'“utilizzatore finale”, ovvero il reale beneficiario della prestazione lavorativa in condizioni di sfruttamento, può quindi dissimulare il suo coinvolgimento, creando fittiziamente soggetti interposti che reclutano e/o fanno ricorso a *forced labour* e garantirsi così una situazione di immunità penale.

Né la previsione della responsabilità amministrativa da reato degli enti, d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, sembra poter fornire un valido strumento per arginare tali fenomeni di “irresponsabilità organizzata”: emergono le difficoltà di un modello di ascrizione della responsabilità penale basato su schemi di imputazione antropomorfa, del tutto infettivi rispetto alle nuove compagini societarie.

La criminalità di impresa si avvale, infatti, di sofisticati strumenti giuridici in grado di aggirare la normativa della responsabilità da reato dell'ente<sup>(31)</sup>: la complessa articolazione dell'impresa globale, infatti, occulta la responsabilità della persona giuridica, che appare, invece, come soggetto estraneo all'attività di sfruttamento del lavoro servile.

Nel caso Uber Italy srl sono coinvolti nel procedimento penale suoi dipendenti e questo dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra l'ente e i singoli che agiscono per suo conto, ma in base alla disciplina degli artt. 5 ss. del d.lgs. 231 del 2001 tale legame non è ancora sufficiente a fondare una responsabilità dell'ente. Nel caso Ceva Logistics Italia srl un intreccio di “società carosello” svela una interposizione fittizia di soggetti, ma neanche in questo caso è possibile configurare la responsabilità dell'ente.

Rispetto a tale scenario, l'impianto del d.lgs. 231/2001, costruito su di un modello ottocentesco di immedesimazione organica<sup>(32)</sup>, diviene una risposta ingenua e oramai superata, in quanto i criteri di imputazione della responsabilità del reato di connessione all'ente sono costruiti sulla condotta di una persona fisica “interna”, che deve aver agito nel suo interesse o vantaggio.

---

<sup>(31)</sup> Sul punto M. Rescigno, *“Impresa schiavistica”, decentramento produttivo, imputazione dell'attività e applicazione delle regole*, in *Impresa e “forced labour”: strumenti di contrasto*, a cura di F. Buccellato - M. Rescigno, Il Mulino, 2016, 83 e ss.

<sup>(32)</sup> Sulla responsabilità dell'ente si rinvia all'approfondita indagine di G. De Simone, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa University Press, 2012, *passim*.

Più in generale il d.lgs. n. 231/2001 presenta, quindi, una notevole lacuna: manca una disciplina sulla responsabilità dell'ente nell'ambito di gruppi societari o rispetto a società che svolgano un controllo di fatto su altre imprese collettive<sup>(33)</sup>. Tale lacuna comporta un'immunità di fatto delle imprese controllanti; il criterio ascrittivo di tipo oggettivo disciplinato dall'art. 5 è adeguato ad un tipo di economia "proto-capitalista" - è infatti mutuato da modelli di responsabilità ampiamente diffusi nei sistemi anglo-americani già nell'800. La responsabilità dell'ente è legata al reato di connessione realizzato dal singolo che deve aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente; lo stesso criterio appare insufficiente per colpire i veri centri decisionali nell'ambito di gruppi societari e dell'impresa globale. Quasi sempre l'autore del fatto di connessione è un soggetto esterno alla compagine societaria della controllante, pertanto è difficile provare quel legame di immedesimazione organica fulcro della nostra disciplina<sup>(34)</sup>.

Appare evidente che il sistema penale mostri segni di obsolescenza, che affligge non solo la fattispecie codicistica, ma interessa anche l'intero sistema punitivo della persona giuridica.

Anche l'auspicabile intervento riformatore volto a colmare le evidenziate lacune, avrebbe un impatto limitato, in quanto appare chiaro che non possa essere in prima battuta il sistema penale ad occuparsi di sfruttamento della manodopera, soprattutto rispetto a forme di degrado del lavoro legittimate - deliberatamente, per inerzia o per incapacità, poco importa - dal sistema politico. Né il diritto penale può farsi carico della cronica inefficienza di un sistema di controllo e vigilanza che, nell'ambito del diritto del lavoro, costituisce il presupposto di effettività delle tutele previste dalla legge.

Se lo sfruttamento del lavoro coincide con un abuso dei poteri datoriali e con una reiterata violazione delle norme poste a garanzia del lavoratore, tale

---

<sup>(33)</sup> E. Scaroina, *Responsabilità degli enti e gruppi di imprese*, in *Diritto penale dell'economia*, diretto da A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Tomo II, Utet, 2017, 2522.

<sup>(34)</sup> *De iure condito*, la responsabilità della persona giuridica che, nell'ambito di gruppi societari, svolge una funzione di controllo formale o di fatto, può basarsi solo sull'istituto del concorso di persone del reato, *ex art. 110 c.p.*. In sostanza la responsabilità dell'ente "dominante" può essere affermata solo se si dimostra che un suo esponente - persona fisica - ha concorso materialmente o moralmente nel fatto tipico realizzato da una persona fisica della persona giuridica controllata, che sfrutta il lavoro schiavistico. Dimostrato il concorso materiale o morale della persona fisica dell'ente che esercita un controllo di diritto o di fatto sull'impresa schiavistica, dovranno essere verificati, poi, gli ulteriori elementi che compongono l'architettura della responsabilità dell'ente, previsti agli artt. 5-6-7 del d.lgs.231/2001. Sul punto si veda: Cass. pen. Sez. V, 18. 1. 2011, *Cass. Pen.*, 2011, p4237; Cass. pen. Sez. II, 27.9.2016, n. 52316.

patologia dovrebbe essere intercettata dalle autorità di controllo prima che si consumi una lesione di beni giuridici meritevoli di tutela penale.

Avamposto della tutela penale è l'effettività del diritto del lavoro ma soprattutto un sistema delle relazioni industriali e sindacali ispirate a principi solidaristici. Se su questo piano si registrano carenze, queste non potranno trovare rimedio semplicemente attraverso una riforma penale che potrà tutt'al più dare spazio ad un esercizio di stile del legislatore il quale potrà modificare contenuto e forma della fattispecie penale così da intercettare anche forme subdole di sfruttamento, ma non certo regolare un mercato del lavoro attualmente libero da vincoli di legge, ma soprattutto sottratto a forme di controllo.

Non è un caso che l'intervento della magistratura si sia concentrato su misure preventive e non repressive, evidenziando sia la difficoltà di individuare colui che effettivamente utilizza la manodopera in condizioni di sfruttamento, ma anche la necessità di intervenire in modo strutturale sui modelli di produzione e di gestione dell'attività lavorativa<sup>(35)</sup>, compito che dovrebbe essere svolto non certo dal diritto penale, né dalla magistratura, ma nell'ambito delle relazioni industriali e sindacali, guidate da norme di legge cogenti e controlli efficienti<sup>(36)</sup>.

In conclusione, il diritto penale può solo intervenire su condotte illecite che rappresentano una patologia di un sistema regolativo efficiente ed efficace. Il diritto penale non ha invece alcuna capacità "taumaturgica" rispetto a fenomeni patologici che investono l'intero sistema di relazioni economiche e sindacali, laddove tale patologia risulti essere conseguenza di una inadeguata o

---

<sup>(35)</sup> Sul punto si veda A. Esposito, *cit.*, 18 e ss.

<sup>(36)</sup> Solo con il mutare di queste condizioni strutturali del mercato del lavoro, il richiamo più volte operato anche dalla dottrina penalistica al c.d. diritto riflessivo ed al "controllo mediante organizzazione" possono rivelarsi efficaci nell'orientare l'attività di impresa verso scelte virtuose, nell'ambito di una strategia regolativa complessa, che si articola tra risposte promozionali e sanzionatorie. Se non sono soddisfatti tali presupposti, il modello del controllo mediante organizzazione e il diritto riflessivo rischiano di ridursi ad una devoluzione della regolamentazione del sistema economico e produttivo a modelli di autodisciplina e di autocontrollo, che possono solo incrementare solo una logica neo-corporativista. Sulla *reflexive law* quale strategia di intervento contro lo sfruttamento lavorativo si veda punto A. di Martino, *Sfruttamento* cit., 232 e ss.; sia consentito V. Torre, *Il diritto penale e la filiera* cit., 305 e ss.; più in generale sul controllo mediante organizzazione e il diritto riflessivo nell'ambito del diritto penale dell'economia: G. Marra, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza del lavoro*, Giappichelli, 2009, *passim*; sia consentito anche V. Torre, *La privatizzazione delle fonti del diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'attività di impresa*, BUP, 2013, 46 e ss.

insufficiente regolamentazione extrapenale<sup>(37)</sup>. In questo contesto il ricorso a fattispecie penali dal contenuto indeterminato e ambiguo altera soltanto i fragili equilibri dello stato di diritto, consentendo una espansione del diritto giurisprudenziale a scapito del principio di legalità e della certezza del diritto.

## Bibliografia

- Barbieri M., *Contraddizioni sistematiche e possibili effetti positivi di una legge di buone intenzioni e cattiva fattura*, in *La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero-organizzate*, a cura di U. Carabelli - L. Fassina, Ediesse, 2020, 75-105.
- Barbieri M., *Sulla subordinazione dei ciclofattorini*, in *LLI*, 2019, n. 2, I, 1-56.
- Bevere A., *La condizione analoga alla schiavitù nella giurisprudenza e nella riforma legislativa*, in *Crit. dir.* 2016, 7-23.
- Bin L., *Problemi "interni" e problemi "esterni" del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603 -bis cp)*, [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 10 Marzo 2020.
- Bricola F., *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. Canestrari - A. Melchionda, vol. I, Milano, 1997, 1407-1424.
- Bricola F., *La discrezionalità in diritto penale, I, Nozione e aspetti costituzionali*, Giuffrè, 1965.
- Castronuovo D., *Tranelli del linguaggio e "nullum crimen" il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in *Leg. Pen.*, 5 giugno 2017, 1-58.
- Curzio P., *Sfruttamento del lavoro e repressione penale*, in *Agricoltura senza caporalato: osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare*, a cura di F. Di Marzio, Donzelli, 2017, 127-141.
- De Rubeis A., *Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie. Sui rapporti tra riduzione in schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Cass. pen.*, 2018, 4361-4380.
- De Santis G. - Corso S.M. - Delvecchio F., *Studi sul caporalato*, Giappichelli, 2020.
- De Simone G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa University Press, 2012.
- Di Giuseppe M.O., *Una legiferazione inutile in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro*, in *Crit. dir.*, 2018, 136- 151.
- di Martino A., *«Caporalato» e repressione penale: una correlazione (troppo) scontata?*, in *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, a cura di E. Rigo, Pacini, 2015, 69-100.
- di Martino A., *Sfruttamento del lavoro, Il valore del contesto nella definizione del reato*, Il Mulino, 2020.
- di Martino A., *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 1, 531-563.
- Esposito A., *Gig economy e recupero della legalità*, in *Leg. pen.*, 31.07.2020.

---

<sup>(37)</sup> Sul punto si vedano le considerazioni di F. Bricola, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Scritti di diritto penale*, a cura di S. Canestrari - A. Melchionda vol. I, Milano, 1997, 1407 e 1409 e ss.



- Ferrante D., *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 novembre, 2016, 1-7.
- Ferrante V., *Alienità dell'organizzazione produttiva e lavoro subordinato. A margine della questione dei ciclo-fattorini*, in *MGL*, 2020, num. straordinario, 77-94.
- Fiore S., *(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Aa. Vv., Scritti in onore di Alfonso Stile*, ESI, 2014, 873- 894.
- Fiore S., *La nuova disciplina penale della intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni e insuperabili limiti*, in *Dir. agr.*, 2017, n. 2, 267-285.
- Fracanzani M.M., *Stato e caporali: un'avventura giuspubblicistica di cent'anni (e più)*, in *Agricoltura senza caporalato: osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare*, a cura di F. Di Marzio, Donzelli, 2017, 49-57.
- Gaboardi A., *Commento alla l. 199/2016*, in *Leg. pen.*, 1° aprile 2017, [www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2017/04/studi\\_gaboardi2017.pdf](http://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2017/04/studi_gaboardi2017.pdf);
- Gaboardi A., *La riforma della normativa in materia di «caporalato» e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 3 aprile 2017.
- Gaboardi A., *Legge 29 ottobre 2016 n.199 disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, in *legislazionepenale*, 3.4.2017, 1-80.
- Giunta F., *Il confine incerto. A proposito di caporalato e lavoro servile*, in *Discrimen*, 17 febbraio 2020.
- Ichino P., *Perché è necessario rinnovare i concetti fondamentali e le tecniche dell'ordinamento protettivo. La possibilità (e l'auspicio) di un contratto nazionale per il settore dei rider che disciplini sia il contratto di lavoro subordinato sia quello di lavoro autonomo*, in *Il Foglio*, 9 dicembre 2020.
- Jannarelli A., *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica per le forme contemporanee della schiavitù*, in *RDPriv.*, 2014, 335-367.
- Leogrande A., *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud*, Feltrinelli, 2016;
- Marra G., *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza del lavoro*, Giappichelli, 2009.
- Menditto F., *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l'amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)*, in *QG*, 24 giugno 2020.
- Merlo A., *Il "caporalato grigio" tra prevenzione e repressione*, in *dirittopenalecontemporaneo*, 6/2019, 171-188.
- Merlo A., *Sfruttamento dei rider: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale"*, in *sistemapenale*, 2 giugno 2020.
- Mongillo V., *Forced Labour e sfruttamento lavorativo nella catena delle forniture delle imprese: strategie globali di prevenzione e repressione*, in *RTDPE*, 2019, 630-675.
- Omizzolo M., *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Feltrinelli, 2019.
- Padovani T., *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida dir.*, 2016, n. 48, 48-50.
- Palazzo F., *Il principio di determinatezza in diritto penale*, Cedam, 1979.
- Palmisano L., *Mafia caporale*, Fandango, 2017.
- Papa V., *"You're lucky to get paid at all". Segregazione occupazionale e sfruttamento lavorativo degli stranieri nel comparto agroalimentare*, in *Crit. dir.*, 2018, n. 2, 35-54.

- Passaniti P., *Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato*, in F. Di Marzio (a cura di), *Agricoltura senza caporalato: osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare*, Donzelli, 2017, 35-47.
- Perrotta D., *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in E. Rigo (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini Giuridica, 2015, 15-30.
- Perulli A., *Il diritto del lavoro "oltre la subordinazione": le collaborazioni eteroorganizzate e le tutele minime per i riders autonomi*, in *WP CSDLE It.*, n. 410/2020.
- Pinto V., *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, in *Economia "informale" e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, in V. Ferrante, Vita e Pensiero, 2017, 83-102.
- Pinto V., *Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, n. 3, 356-380.
- Piva D., *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016*, in *Arch. Pen.*, 2017, 184-196.
- Pulitanò D., *Supplenza giudiziaria e poteri dello stato*, in *Quaderni cost.*, 1983, I, 93-122.
- Rescigno M., *"Impresa schiavistica", decentramento produttivo, imputazione dell'attività e applicazione delle regole*, in *Impresa e "forced labour": strumenti di contrasto*, a cura di F. Buccellato - M. Rescigno, Il Mulino, 2016, 69-95.
- Scaroina E., *Responsabilità degli enti e gruppi di imprese*, in, (dir.), *Diritto penale dell'economia*, a cura di A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Tomo II, Utet, 2017, 2521-2569.
- Stortoni L., *Il diritto penale giurisprudenziale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1991, 9-12.
- Tombs S. - Whyte D., *Transcending the regulation debate? Regulation, risk, and the enforcement of health and safety law in the UK*, in *Regulation & Governance*, 2013, 61-79.
- Tona G. - Visconti C., *Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia*, in *legislazionepenale*, 14.02.2018, 1-37.
- Tordini Cagli S., *Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all' "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*, in *Ind. pen.*, 2017, 727-764.
- Torre V., *Destrutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale*, in *QG*, 24 giugno 2020.
- Torre V., *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in *DLRI*, 2018, 289-320.
- Torre V., *La privatizzazione delle fonti del diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'attività di impresa*, BUP, 2013.